

# ROSSI AGENZIA

STUDIO CONSULENZA  
AUTOMOBILISTICA

## S.BENEDETTO DEL TR.

P.zza Padre M. Kolbe, 11  
Tel. 0735.781050 Fax 781141  
e-mail: sanbenedetto@rossiagenzia.it

[www.rossiagenzia.it](http://www.rossiagenzia.it)

e-mail:  
rossiagenzia@rossiagenzia.it

## CUPRA MARITTIMA

Via Adriatica Nord, 11  
Tel. 0735.777600 Fax 778520  
e-mail: cupra@rossiagenzia.it

*Maggio 2008*

## Oggetto: **Obbligo limitatore di velocità autocarri e autobus (art. 179 C.d.s.)**

Si ricorda che dal 1 gennaio 2008 è diventato obbligatorio il limitatore di velocità sui seguenti veicoli destinati al trasporto merci:

- Autocarri con peso complessivo superiore a 10 ton. immatricolati dal 1.1.1988  
(*obbligo già in vigore*);
- **Autocarri con peso compl. compreso tra 3,5 e 10 ton. immatricolati dal 1.10.2001;**

sui seguenti veicoli destinati al trasporto persone (con oltre 8 posti più il conducente):

- Autobus con peso complessivo superiore a 5 tonnellate immatricolati dal 1.1.1988  
(*obbligo già in vigore*);
- Autobus con peso complessivo inferiore a 5 tonnellate immatricolati dal 1.10.2001

### **SANZIONI per mancanza o mancato funzionamento del limitatore:**

Conducente	→	sanzione pecuniaria da € 829,00 a € 3.315,00 e sospensione patente di guida da 15 gg. a 3 mesi
Titolare licenza o aut. veicolo	→	sanzione pecuniaria da € 713,00 a € 2.853,00 (con tre violazioni in un anno sanzione della sospensione licenza o autorizzazione sul veicolo per un anno)

Se il conducente coincide con il titolare della licenza o autorizzazione si applicherà la sanzione più elevata.

*Se c'è l'alterazione del limitatore di velocità la sanzione pecuniaria per il conducente si raddoppia e la sanzione amministrativa consiste nella revoca della patente di guida*

Rossi Agenzia